



COMUNE DI ROVIGO

**SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI,
PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA,
TRASPORTI E MOBILITA'**

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Di Berardino Lorena

ORDINANZA DEL COMMISSARIO N. 11 DEL 16/02/2024

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART.50 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267 (GU N.227 DEL 28-9-2000 SUPPL.
ORDINARIO N.162) PER LA RIMOZIONE DI ACQUA STAGNANTE PRESSO L'EX
CENTRO COMMERCIALE "LE TORRI" A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.**

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

RICHIAMATO il Decreto di nomina prot. 8150 del 15.02.2024 del Dr. Gianfranco Tomao quale Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari, con tutti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.

PREMESSO CHE sono giunte al Comune di Rovigo molteplici segnalazioni, a partire dal 30.11.2023, acquisite agli atti di questo Ente con Protocolli n. 89526/2023, 89894/2023, 89900/2023, 91987/2023, 93120/2023, 93129/2023, 93355/2023, 93668/2023, 757/2024, 1813/2024, 3140/2024, 9947/2024, relative alla presenza di acqua stagnante tale da poter creare una situazione di pericolo igienico-sanitario nell'area del parcheggio sotterraneo dell'ex Centro Commerciale "Le Torri", sito a Rovigo in via Sacro Cuore n. 9, i cui riferimenti catastali sono riportati nel **punto 1 dell'Allegato A** (che integra il presente atto ma viene sottratto alla pubblicazione in quanto contiene dati personali identificativi non necessari, eccedenti rispetto alle finalità dello stesso);

CONSIDERATO CHE con sopralluogo del 05/10/2023 del personale della Polizia Locale di cui al Prot. interno n. 170-2023, e successivamente con sopralluogo del personale della Sezione Ambiente ed Ecologia del 19/12/2023, di cui al Prot. n. 95549 del 22/12/2023, è stata riscontrata la presenza di acqua stagnante nell'area su indicata tale da poter creare i presupposti per una situazione di pericolo igienico-sanitario;



COMUNE DI ROVIGO

TENUTO CONTO CHE:

- con nota Prot. n. 75709 del 06/10/2023 e nota Prot. n. 96436 del 29/12/2024, il proprietario del parcheggio in oggetto è stato informato delle suddette problematiche e diffidato dall'esecuzione dei necessari interventi d'igiene e di sicurezza urbana;
- con propria nota del 11/01/2024, assunta a Prot. n. 2610, la società incaricata dalla proprietà ha dichiarato di aver preso in gestione l'emergenza e di aver incaricato una ditta al fine di effettuare le dovute verifiche e preventivare un eventuale svuotamento dell'acqua presente tramite pompa esterna e successiva pulitura degli spazi; la stessa società ha inoltre eccepito che alcuni interventi necessari alla risoluzione delle criticità segnalate erano possibili solo intervenendo in aree comuni, non di sua esclusiva proprietà;
- con successiva comunicazione, acquisita agli atti con Prot. n. 12816/2024, la medesima società ha dichiarato, a seguito di un sopralluogo, di essere in attesa della preventivazione, da parte di ditta di sua fiducia, per le attività di svuotamento locali presso l'immobile in oggetto;

PRESO ATTO CHE, in base ai dati ricavati da visura catastale, l'identificazione dell'area interessata dalla problematica sopra esposta, risulta censita in catasto così come specificato nel **punto 1 dell'Allegato A** (che integra il presente atto ma viene sottratto alla pubblicazione in quanto contiene dati personali identificativi non necessari, eccedenti rispetto alle finalità dello stesso); tra i sub. in oggetto vi è il sub. di cui al **punto 1 lettera b) dell'Allegato 1**, definito quale "Bene comune non censibile" e di conseguenza comune a tutti i subb. del mappale in oggetto, afferendo quindi alla proprietà dei soggetti indicati al **punto 2 dell'Allegato A**;

CONSIDERATO quanto rilevato da personale ispettivo del dipartimento di prevenzione dell'Azienda ULSS 5 Polesana, con sopralluogo del 09 febbraio 2024, presso l'ex Centro Commerciale "Le Torri", i cui esiti sono stati comunicati al Comune di Rovigo tramite nota acquisita agli atti di questo Ente con Prot. n. 12203 del 13/02/2024, nella quale si riportava, tra l'altro, che:

- "[...] da via A. Rosmini si è osservato per lunghi ed estesi tratti, che l'ampio ex parcheggio posto alla profondità di 3 metri dal piano stradale, versava in carenti condizioni di igiene con presenza di acqua stagnante (ad un livello stimabile da 5 fino a 15 cm a seconda della zona) in buona parte del pavimento cementato dell'ampio ex parcheggio, che si estende in parte sotto il complesso immobiliare ed in parte all'esterno dello stesso, quindi esposto alle precipitazioni meteoriche.
- nell'acqua galleggiava una modesta quantità di rifiuti urbani (bottiglie di plastica, pezzi di carta, di plastica, mozziconi di sigarette ecc...), inoltre erano già presenti delle formazioni vegetali e del muschio tipiche degli ambienti acquatici a riprova del tempo trascorso in tale condizione.



COMUNE DI ROVIGO

- *attraverso una rampa carraia [...] il personale ispettivo è sceso sino al livello inferiore dell'ex parcheggio, in prossimità dell'acqua stagnante, ove si percepiva un lieve odore di tipo organico, pur in presenza di temperature ambientali esterne ancora basse, pari a circa 11-12 C°.*

- *durante il sopralluogo non vi erano lampade accese ad illuminare il parcheggio sotterraneo, come non si percepivano rumori di pompe di sollevamento in funzione, tale quindi da ipotizzare che l'allacciamento alla rete elettrica dell'immobile non fosse attivo [...]"*.

Nella suddetta nota viene inoltre precisato che *"dal punto di vista igienico sanitario si ritiene che la prolungata presenza di acqua stagnante possa rappresentare un pericolo potenziale per la salute pubblica, in particolare con l'aumento della temperatura primaverile-estiva, momento in cui prende avvio il ciclo biologico delle zanzare [...]. Ristagno dell'acqua ed elevato carico organico in particolar modo se associati a temperature ambientali calde o molto calde, determinano le condizioni ideali per lo sviluppo incontrollato di focolai larvali, e quindi diffusione di zanzare nell'area, situazione che deve essere contrastata ai fini della tutela della salute pubblica, atteso che alcune specie di zanzare (*Culex pipiens*), a seguito di infezione acquisita da uccelli infetti, possono trasmettere gravi malattie infettive e diffuse (West Nile) all'uomo, ai mammiferi ad altre specie, condizione aggravata dall'elevata urbanizzazione della zona (centro città), nella quale risiedono molte persone"*.

RILEVATO CHE ad oggi sussiste la condizione di degrado, allagamento e pericolo igienico-sanitario su esposta nell'area in oggetto;

RILEVATA la ragionevole necessità e urgenza di prevenire pericoli per l'igiene e la salubrità delle aree interessate;

RAVVISATA LA NECESSITA' di adottare apposito provvedimento contingibile e urgente a tutela della salute pubblica, teso al ripristino delle condizioni ambientali, prevedendo l'eliminazione dell'accumulo di acqua stagnante presente nel parcheggio sotterraneo dell'ex Centro Commerciale Le Torri, condizione che deve essere mantenuta nel tempo, al fine di evitare il riconfigurarsi della condizione di stagnazione dell'acqua.

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti *"quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana"*;

DATO ATTO della obiettiva, concreta ed attuale esigenza di celerità del procedimento, che costituisce ragione di impedimento alla comunicazione di cui all'art. 7 delle Legge n.241/90;

VISTI

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GU n.192 del 18-8-1990);

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (GU n.227 del 28-9-2000 - Suppl. Ordinario n. 162);



COMUNE DI ROVIGO

- la legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art.13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzioni dei comuni") e dell'art. 32, comma 3 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");
- il D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. (Codice dell'Ambiente);
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 650 del Cod. Pen.;

ORDINA

per i motivi riportati in premessa, che si intendono qui richiamati e produttivi di effetti, ai soggetti di cui **all'Allegato A punto 2** (che integra il presente atto ma viene sottratto alla pubblicazione in quanto contiene dati personali identificativi non necessari, eccedenti rispetto alle finalità dello stesso), **entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del presente atto**, di:

- 1) provvedere all'immediata eliminazione dell'accumulo di acqua stagnante presente nel parcheggio sotterraneo dell'ex Centro Commerciale Le Torri, per scongiurare ogni pericolo di natura igienico sanitaria;
- 2) inviare all'Amministrazione Comunale, **entro lo stesso termine**, riscontro dall'avvenuto intervento prescritto, tramite adeguate certificazioni, rilasciate da ditte autorizzate, come prova dell'avvenuto adempimento;
- 3) eseguire le operazioni suddette nel rispetto delle vigenti norme (D. Lgs 152/06);

DISPONE ALTRESI'

sulla base di quanto indicato dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda ULSS 5 Polesana, nella nota Prot. n. 12203 del 13/02/2024:

- di mantenere adeguate condizioni ambientali ed igienico-sanitarie dell'area in oggetto nel tempo al fine di evitare la sussistenza di condizioni di potenziale pericolo per la salute pubblica;
- di effettuare il trattamento antilarvale periodico delle caditoie insistenti in detta area privata – ex parcheggio – sia interrato che posto nel retro del complesso immobiliare.

AVVISA

- che in caso di inottemperanza si provvederà all'avvio delle procedure sanzionatorie previste dalle normative vigenti, oltre che alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.



COMUNE DI ROVIGO

- che in caso di inerzia dei destinatari del provvedimento nell'eseguire i lavori di loro competenza, decorso inutilmente il termine assegnato, si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati delle attività indicate sopra ed al recupero delle somme anticipate.

COMUNICA

- che è facoltà di questo Ente disporre un sopralluogo tecnico in presenza delle parti presso il sito in oggetto;
- che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R., nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione;
- che gli Organi di Controllo stabiliti dalla normativa vigente sono incaricati della verifica in merito all'ottemperanza della presente Ordinanza.
- l'unità organizzativa competente presso cui si può richiedere l'accesso agli atti citati è la Sezione Ambiente;
- il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorena Di Berardino, il cui incarico è stato conferito attraverso il Decreto Dirigenziale n. 105 del 14/07/2023;
- per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi alla Sezione Ambiente del Comune – numero di telefono per eventuali informazioni: 0425 206358-461; email: ambiente@comune.rovigo.it; pec: comunerovigo@legalmail.it; orari di ricevimento: su appuntamento;
- il titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, c.9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 è individuato nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- che chiunque abbia un interesse legittimo (ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.) sul procedimento amministrativo suddetto ha la possibilità di chiedere di prendere visione degli atti con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso.
- che i dati personali e/o giudiziari in possesso della Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune di Rovigo sono di natura obbligatoria e forniti direttamente dall'interessato oppure sono stati attinti dagli archivi nazionali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR. Il trattamento di tali dati avviene per le finalità connesse al procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e per le altre attività istituzionali previste da leggi o regolamenti ad esso attinenti e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Codice e della legislazione vigente. Il titolare del trattamento di tali dati è individuato nel responsabile del procedimento stesso;

DÁ ATTO

- che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la



COMUNE DI ROVIGO

diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

- che le informazioni anche necessarie per la notifica vengono riportate nel documento **allegato A**;
- che l'allegato A integra il presente atto ma che viene sottratto alla pubblicazione in quanto contiene dati personali identificativi non necessari ed eccedenti rispetto alle finalità dello stesso;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente.

DISPONE

1. La notifica della presente ordinanza ai destinatari del provvedimento (**Allegato A punto 2**);
2. La trasmissione della presente a:
 - Comando di Polizia Locale;
 - Comando Vigili del Fuoco di Rovigo
 - AULSS n. 5 Polesana – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Prefettura di Rovigo.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Commissario Prefettizio
Dr. Gianfranco Tomao**